



# **COMUNE DI MALNATE**

## **Provincia di Varese**

### **AREA ORGANIZZAZIONE**

#### **UFFICIO PERSONALE**

\*\*\*\*\*

### **DETERMINAZIONE**

**Determ. n. 883 del 28/12/2023**

**Oggetto: RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI ANNO 2023.**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

##### **RICHIAMATI:**

- il Decreto Sindacale n. 34 in data 22 dicembre 2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato sostituto dell'Incaricato E.Q. dell'Area Organizzazione ai sensi dell'art. 50 del D.L.vo n. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27/04/2023, esecutiva, di approvazione del PEG per gli anni 2023-25;

**RICHIAMATA** la legge 23/03/1993, n. 84 "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale."; Visto, in particolare, l'art. 2 "Requisiti per l'esercizio della professione" che al primo comma prevede che " Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.";

**RILEVATO** che con sentenza della Corte di Cassazione – Sezione lavoro, n. 7776 del 16/04/2015, è stato confermato il precedente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 15/03/2011, secondo cui nel caso in cui sussista il vincolo di esclusività e l'iscrizione all'Albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, la relativa tassa deve gravare sull'Ente per conto del quale l'attività medesima viene esercitata;

**RICHIAMATO** il CCDI normativo per il triennio 2023/2025 siglato il 22 dicembre 2023 che prevede all'art. 28 comma 4 la seguente norma: *“Nel caso che le attività di cui al presente articolo siano necessarie e possono essere espletate nell'esclusivo interesse dell'Ente, la relativa tassa d'iscrizione o qualunque onere derivante dal mantenimento presso l'albo o ordine interessato, saranno a totale carico dell'Ente”*;

**ATTESO** che il personale in servizio a tempo indeterminato, inquadrato nel profilo professionale di “assistente sociale” ha richiesto il rimborso delle spese sostenute, nell'anno 2023, per la tassa di iscrizione all'Ordine degli Assistenti Sociali;

**DATO ATTO** che le quote di iscrizione per l'anno 2023 saranno rimborsate alle Assistenti Sociali del Comune di Malnate a fronte della presentazione della documentazione comprovante l'effettivo pagamento;

**VERIFICATA**, giusto il disposto dell'art. 6-bis della Legge 07.08.2000 n. 241, l'assenza di un conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

**ACCERTATA**, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), del Decreto legge 01.07.2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 03.08.2009, n. 102, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

**VISTO** il bilancio di previsione anno 2023;

### **DETERMINA**

- 1) **IMPEGNARE** al capitolo 604 del bilancio 2023, la somma complessiva di euro 560,00, da destinare al rimborso delle spese sostenute dalle assistenti sociali in servizio presso l'ente, per il pagamento della tassa di iscrizione all'Ordine professionale degli assistenti sociali relativo all'anno 2023 come risulta nella scheda contabile allegata al presente atto;
- 2) **PROCEDERE** al rimborso delle quote di iscrizione per l'anno 2023 all'Ordine degli Assistenti Sociali sostenute dal personale di questo Ente, successivamente all'acquisizione delle relative ricevute di pagamento;
- 3) **DARE ATTO**, infine, che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

*Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.*

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area  
(CANTATORE FILOMENA)  
con firma digitale**